



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden  
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun  
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

---

**Consultazione**  
**relativa alla**  
**revisione parziale della legge cantonale sulle imposte e della legge**  
**sulle imposte comunali e di culto**  
**concernente**  
**l'imposizione delle imprese**

Coira, 21 agosto 2018

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Organizzazione della documentazione relativa alla procedura di consultazione ....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Punti cardine del PF17 .....</b>	<b>4</b>
3.1	Aspetti di diritto fiscale.....	4
3.2	Effetti sulla perequazione finanziaria Confederazione e Cantone .....	5
3.3	Piani di attuazione dei Cantoni .....	5
<b>4</b>	<b>Imposta sull'utile .....</b>	<b>6</b>
4.1	Nel Cantone .....	6
4.2	Nei comuni .....	7
4.3	Per le Chiese riconosciute dallo Stato .....	8
<b>5</b>	<b>Attuazione di prescrizioni federali nel Cantone .....</b>	<b>8</b>
5.1	Proventi da partecipazioni determinanti.....	8
5.2	Imposta sulla sostanza per brevetti .....	9
5.3	Patent box.....	9
5.4	Deduzione supplementare delle spese di ricerca e sviluppo.....	9
5.5	Deduzione per l'autofinanziamento .....	10
5.6	Limitazione dello sgravio fiscale .....	10
5.7	Società con statuto speciale.....	10
5.8	Imposta sul capitale .....	11
5.9	Imposizione speciale dopo l'abbandono dello statuto fiscale speciale .....	11
5.10	Assegni familiari e misure di politica sociale.....	11
<b>6</b>	<b>Modifiche imperative senza margine di manovra.....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Conseguenze finanziarie.....</b>	<b>12</b>
7.1	Conseguenze per il Cantone .....	12
7.2	Conseguenze finanziarie per i comuni.....	14
7.3	Conseguenze finanziarie per le Chiese riconosciute dallo Stato.....	15
<b>8</b>	<b>Ulteriore procedura e scadenziario .....</b>	<b>15</b>

## 1 Situazione iniziale

Il 12 febbraio 2017 Popolo e Cantoni hanno respinto la riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III). Questo no del Popolo ha comportato un aumento delle pressioni per quanto concerne la sostituzione delle società di domicilio, delle società di holding e delle società miste, ossia delle cosiddette società con statuto speciale, non più accettate a livello internazionale. La Confederazione ha provveduto rapidamente a presentare un nuovo progetto in cui, con la denominazione Progetto fiscale 17 ([PF17](#)<sup>1</sup>), ha ripreso tratti sostanziali della precedente RI imprese III, cancellato singole misure e aggiunto altri punti.

Il Consiglio degli Stati ha discusso il progetto durante la sessione estiva e lo ha integrato con una parte supplementare per il finanziamento dell'AVS. Tale integrazione ha portato anche a una modifica del titolo del progetto di revisione. Attualmente il progetto si chiama legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS ([RFFA](#)). Nella presente documentazione relativa alla procedura di consultazione viene utilizzato il titolo precedente noto al pubblico più vasto, ossia PF17, tanto più che non è certo che il Consiglio nazionale condividerà quanto deciso dal Consiglio degli Stati.

In una prima fase il PF17 è un progetto della Confederazione finalizzato a modificare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS [642.11](#)) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS [642.14](#)). Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio corrispondente il 21 marzo 2018 e lo ha pubblicato sul Foglio federale del 15 maggio 2018 ([messaggio](#) e [testo di legge](#)).

La LAID è una legge quadro che contiene disposizioni imperative per i Cantoni a cui il legislatore cantonale è tenuto a dare attuazione in una seconda fase all'interno della sua legge sulle imposte. In numerosi casi il Cantone dispone di un margine di manovra molto esiguo, il che non dà adito a contestazioni in considerazione dell'armonizzazione fiscale verticale tra Confederazione e Cantoni nonché dell'armonizzazione fiscale orizzontale tra i Cantoni.

Per via delle pressioni internazionali riguardo all'abolizione dello statuto fiscale speciale, all'iter legislativo è stato impresso un ritmo molto elevato. L'approvazione del progetto da parte della Confederazione è prevista entro la fine di quest'anno e l'entrata in vigore della PF17 per l'imposta federale diretta e, per mezzo della LAID, per le leggi fiscali cantonali è prevista per il 1° gennaio 2020. Questo scadenziario comporta la necessità di dare attuazione al PF17 nei Cantoni in parallelo alla procedura legislativa della Confederazione. In altre parole i Cantoni devono occuparsi dell'attuazione di una legge federale prima che quest'ultima sia stata approvata dal Parlamento federale. Tale circostanza può comportare che il diritto federale da attuare nel corso della procedura legislativa cantonale subisca ancora modifiche che successivamente devono essere integrate nel diritto cantonale.

Il messaggio del Consiglio federale costituisce il punto di partenza per il presente progetto posto in consultazione. Il Consiglio degli Stati ha già discusso il progetto e in parte ha deciso modifiche importanti (cfr. [notizia ats](#) relativa al dibattito al Consiglio degli Stati e [decisione](#) del Consiglio degli Stati del 7 giugno 2018). Queste modifiche sono già state integrate nel presente

---

<sup>1</sup> A livello federale la PF17 ha il numero di oggetto [18.031](#).

documento. Nel momento in cui la presente documentazione relativa alla procedura di consultazione viene predisposta, il PF17 è oggetto di discussione in seno alle commissioni del Consiglio nazionale. In questa sede non si entra nel merito di tali discussioni.

## **2 Organizzazione della documentazione relativa alla procedura di consultazione**

Per una parte sostanziale, l'attuazione del PF17 costituisce l'attuazione di discipline esaustive previste dalla legge sull'armonizzazione. In questo caso occorre distinguere due situazioni: la LAID prescrive uno strumento in maniera imperativa e il Cantone può decidere l'entità della misura (patent box) oppure la LAID mette a disposizione una misura e il Cantone può decidere in merito all'adozione e all'entità dello sgravio (deduzione supplementare per le spese di ricerca e sviluppo). I testi di legge però vengono stabiliti in via definitiva all'interno della legge sull'armonizzazione e devono essere integrati nel diritto cantonale senza modifiche.

L'iter legislativo in corso in parallelo comporta la possibilità che testi di legge nella LAID che devono essere integrati nel diritto cantonale possano ancora subire modifiche. Con riferimento alla procedura di consultazione in oggetto è stato quindi deciso di rinunciare a testi di legge concreti. In tal modo si intende evitare di discutere in merito a questioni di carattere contenutistico e politico sulla base di testi di legge non certi per la cui configurazione concreta il Cantone ha comunque un margine di manovra molto ridotto. La discussione politica sarà incentrata su temi specifici senza che siano disponibili i dettagli dei singoli articoli di legge.

## **3 Punti cardine del PF17**

### **3.1 Aspetti di diritto fiscale**

Il PF17 mira principalmente ad abolire le regolamentazioni per le odierne società con statuto speciale e a sostituirle con soluzioni nuove accettate a livello internazionale. Con ciò si intende conservare la competitività della piazza fiscale svizzera e ripristinare la sicurezza giuridica. Questo modo di procedere appare assolutamente necessario sotto due aspetti. Da un lato si intende garantire le entrate fiscali generate da queste società; a livello federale queste ultime versano quasi la metà delle imposte sull'utile. D'altro lato occorre adottare dei provvedimenti al fine di conservare l'attrattiva della Svizzera quale piazza economica e quindi di conservare posti di lavoro qualificati in Svizzera.

L'impianto del PF17 è piuttosto semplice. Le regolamentazioni speciali concernenti l'imposizione degli utili per società di domicilio, holding e società miste nella LAID vengono stralciate e quindi vietate ai Cantoni. Anche le regolamentazioni pratiche relative alle società principali e alle finance branch, irrilevanti per il Cantone dei Grigioni, vengono abolite. Secondo quanto previsto, queste regolamentazioni dovranno essere sostituite da riduzioni delle imposte ad esempio attraverso la patent box e la promozione fiscale delle attività di ricerca e sviluppo. Inoltre la quota dei Cantoni al gettito dell'imposta federale diretta sarà incrementata dall'odierno 17 per cento al 21,2 per cento. Grazie alle maggiori entrate che ne risultano i Cantoni

devono essere posti nelle condizioni di ridurre le imposte sull'utile, se lo ritengono necessario per la propria piazza economica.

### **3.2 Effetti sulla perequazione finanziaria Confederazione e Cantone**

Il PF17 produce anche effetti rilevanti sulla perequazione delle risorse nella perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni (NPC). Secondo il diritto vigente, nella perequazione delle risorse viene attribuita la medesima ponderazione al reddito imponibile delle persone fisiche e all'utile imponibile delle persone giuridiche. Solamente gli utili delle società con statuto speciale vengono ridotti con l'ausilio di un cosiddetto fattore beta, dato che i Cantoni non possono assoggettare questi utili a tassazione oppure lo possono fare per una quota limitata. Il nuovo diritto parte dal presupposto che i Cantoni che presentano una quota elevata di società con statuto speciale ridurranno le imposte sull'utile al fine di non perdere queste società. A causa della concorrenza fiscale intercantonale ciò costringerà gli altri Cantoni a procedere a loro volta a una riduzione delle imposte sull'utile. Se si parte dal presupposto che l'onere effettivo dell'imposta sull'utile<sup>2</sup> per Confederazione, Cantone, comune e Chiesa riconosciuta dallo Stato varia tra il 13 e il 15 per cento, ciò significa che la quota destinata a Cantone, comune e Chiesa riconosciuta dallo Stato può variare da circa il 5,6 al 7,8 per cento. Di conseguenza non si può più paragonare il possibile sfruttamento fiscale riguardo all'imposta sul reddito (circa il 20 per cento per Cantone, comune e comune parrocchiale) e all'imposta sull'utile, ragione per cui ai due tipi di imposta non può più essere attribuita la medesima ponderazione nel potenziale di risorse. Pertanto è previsto che l'imposta sull'utile venga considerata con un fattore zeta che dovrebbe essere pari o inferiore al 50 per cento.

Per il Cantone dei Grigioni questa ponderazione minore delle imposte sull'utile produce l'effetto deludente secondo cui i contributi derivanti dalla perequazione delle risorse diminuiranno di circa 24 milioni di franchi. Questo calo può essere compensato solo in parte con una quota superiore dell'imposta federale diretta per circa 14 milioni di franchi. Rimane un calo di 10 milioni di franchi che fa in modo che il Cantone sia anche impossibilitato a indennizzare i comuni per eventuali minori entrate.

### **3.3 Piani di attuazione dei Cantoni**

Durante la discussione a livello politico riguardo alla RI imprese III a livello federale è stato criticato il fatto che l'avente diritto di voto non potrebbe sapere quali saranno i risvolti del progetto, dato che non sarebbero note le misure di attuazione nei Cantoni. Al fine di eliminare tale incertezza, la Confederazione ha già proceduto al rilevamento dei piani dei Cantoni per l'allestimento del messaggio e li ha pubblicati in maniera trasparente all'interno del messaggio del Consiglio federale. In questa fase precoce dell'iter legislativo si tratta solo delle intenzioni del dipartimento competente o del Governo che potranno subire ancora modifiche durante il processo legislativo cantonale. Tali informazioni fungono comunque da punto di riferimento per valutare la competitività della piazza fiscale. Se si attendesse fino all'adozione di misure da parte degli altri Cantoni, una riduzione ex post dell'onere fiscale potrebbe risultare tardiva.

---

<sup>2</sup> L'onere effettivo dell'imposta sull'utile riporta l'imposta sull'utile prima della deduzione delle imposte.

## 4 Imposta sull'utile

### 4.1 Nel Cantone

L'onere dell'imposta sull'utile viene paragonato in base all'onere fiscale effettivo. Si tratta dell'onere fiscale di Confederazione, Cantone, comuni e Chiese tenendo conto del fatto che in Svizzera le imposte sull'utile possono essere dedotte al fine di determinare l'utile imponibile. Le aliquote dell'imposta sull'utile auspiccate dai Cantoni possono essere sintetizzate come segue (ordinate secondo diversi criteri).

#### Imposta sull'utile (onere fiscale effettivo per tutte le sovranità nella capitale cantonale)

Secondo Cantone	Oggi	Previsto	Posizione	Secondo l'ordine odierno		Secondo l'ordine previsto	
AG	18,61%	18,17%	1	LU	12,32%	SH	12,01%
AR	13,04%	13,04%	2	OW	12,66%	ZG	12,09%
AI	14,16%	12,66%	3	NW	12,66%	LU	12,32%
BE	21,64%	16,37%	4	AR	13,04%	GL	12,43%
BL	20,70%	13,94%	5	AI	14,16%	SZ	12,51%
BS	22,18%	13,04%	6	ZG	14,62%	AI	12,66%
FR	19,86%	13,91%	7	UR	14,92%	OW	12,66%
GE	24,16%	13,49%	8	SZ	15,19%	NW	12,66%
GL	15,70%	12,43%	9	NE	15,61%	UR	12,66%
<b>GR</b>	<b>16,12%</b>	<b>14,02%</b>	<b>10</b>	GL	15,70%	AR	13,04%
JU	20,66%	17,48%	11	SH	15,82%	BS	13,04%
LU	12,32%	12,32%	12	<b>GR</b>	<b>16,12%</b>	SO	13,12%
OW	12,66%	12,66%	13	TG	16,43%	TG	13,40%
NE	15,61%	13,79%	14	SG	17,40%	GE	13,49%
NW	12,66%	12,66%	15	AG	18,61%	NE	13,79%
SG	17,40%	15,20%	16	FR	19,86%	FR	13,91%
SH	15,82%	12,01%	17	JU	20,66%	BL	13,94%
SO	21,38%	13,12%	18	BL	20,70%	VD	14,00%
SZ	15,19%	12,51%	19	TI	20,95%	<b>GR</b>	<b>14,02%</b>
TG	16,43%	13,40%	20	ZH	21,15%	SG	15,20%
TI	20,95%	17,01%	21	VD	21,37%	VS	16,00%
UR	14,92%	12,66%	22	SO	21,38%	BE	16,37%
VD	21,37%	14,00%	23	VS	21,56%	TI	17,01%
VS	21,56%	16,00%	24	BE	21,64%	JU	17,48%
ZG	14,62%	12,09%	25	BS	22,18%	AG	18,17%
ZH	21,15%	18,19%	26	GE	24,16%	ZH	18,19%

Allo stato attuale, con un onere fiscale effettivo del 16,12 per cento il Cantone dei Grigioni passerebbe dall'attuale 12° posto al 21° posto. Per il Dipartimento delle finanze è certo che un peggioramento della competitività di questa entità sarebbe dannoso per la piazza economica e in ultima analisi comporterebbe la perdita di imprese, investimenti, sostrato fiscale e posti di lavoro. Per questa ragione viene proposta una riduzione al 14,02 per cento dell'onere effettivo dell'imposta sull'utile. A parità di tassi fiscali, si intende raggiungere questo obiettivo riducendo l'aliquota d'imposta dall'odierno 5,5 per cento al 4 per cento.

Dallo schema di cui sopra risulta sì che il Cantone dei Grigioni passa dal 12° al 19° posto nonostante questo elevato sgravio fiscale. Le differenze in termini di onere rispetto alla media dei Cantoni sono però minime e non dovrebbero risultare determinanti per decisioni di investimento da parte delle imprese.

## **4.2 Nei comuni**

La riduzione proposta dell'onere dell'imposta sull'utile mira a conservare la competitività della piazza economica. A tale proposito non basta però tenere conto solo delle imposte, bensì occorre considerare anche altri fattori come i fondi disponibili, disponibilità di lavoratori qualificati, buoni collegamenti, un allacciamento a internet efficiente, la vicinanza a scuole universitarie e a un aeroporto intercontinentale. Questi presupposti sono dati solo in poche regioni grigionesi. In numerose altre aree la riduzione dell'imposta sull'utile rimarrà senza effetti dato che gli altri fattori di ubicazione sono soddisfatti in misura insufficiente. In queste aree la riduzione dell'imposta sull'utile comporta solo minori entrate e non produce nuove opportunità per nuove imprese o nuovi investimenti.

Al fine di evitare che le regioni periferiche si trovino a dover accettare minori entrate in misura massiccia a causa delle esigenze delle regioni centrali, in questa sede viene proposto di attribuire ai comuni la sovranità fiscale per l'imposta sull'utile. In tal modo questi ultimi hanno la possibilità di determinare il tasso fiscale in autonomia rispettando un certo margine.

Secondo il diritto vigente i comuni non hanno una sovranità fiscale propria per l'imposta sull'utile e sul capitale. Il Cantone riscuote un'imposta sull'utile e sul capitale per i comuni con un tasso fiscale uniforme e versa le entrate corrispondenti ai comuni aventi diritto all'imposta. Il tasso fiscale viene fissato annualmente dal Gran Consiglio e ammonta almeno al 90 e al massimo al 110 per cento (art. 3 cpv. 2 lett. c della [legge sulle imposte](#)); attualmente esso ammonta al 95 per cento.

Ora è previsto che all'interno della legge sulle imposte comunali e di culto ai comuni venga concessa una sovranità fiscale per l'imposta sull'utile e sul capitale. Secondo quanto disposto dalla legge cantonale sulle imposte, queste ultime continueranno a essere riscosse dall'Amministrazione cantonale delle imposte. Però il comune ha la possibilità di stabilire il tasso fiscale per l'imposta sull'utile e l'imposta sul capitale in autonomia e indipendentemente dal tasso fiscale delle persone fisiche. Alla stregua di quanto previsto dal diritto vigente, per tale tasso fiscale saranno definiti determinati limiti. La limitazione verso il basso permette di evitare una concorrenza fiscale eccessiva tra i comuni e pressioni eccessive da parte delle imprese insediate verso una riduzione del tasso fiscale. La limitazione verso l'alto mira a evitare un onere eccessivo per le persone giuridiche.

Con la determinazione del tasso fiscale i comuni determinano non solo l'entità dell'imposta sull'utile, bensì anche quella dell'imposta sul capitale. Occorre tenere conto di questa circostanza in sede di definizione del margine che si intende concedere ai comuni per la determinazione del tasso fiscale. Con la riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile dal 5,5 per cento al 4 per cento l'imposta comunale effettiva sull'utile cala di circa il 25 per cento. Questo calo può essere compensato con un tasso fiscale del 115 per cento, se le entrate comunali derivanti dall'imposta sul capitale ammontano a circa il 45 per cento delle entrate dall'imposta sull'utile, come è il caso nel Cantone.

Nella presente consultazione viene posto in discussione un tasso fiscale tra il 90 e il 115 per cento. Il tasso fiscale dovrà essere stabilito ogni anno al più tardi in dicembre congiuntamente al tasso fiscale per l'imposta sul reddito e sulla sostanza. Per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde all'anno d'esercizio. Come stabilito dal diritto cantonale, il tasso fiscale vigente alla fine del periodo fiscale vale per l'intero anno d'esercizio.

#### **4.3 Per le Chiese riconosciute dallo Stato**

Attraverso l'imposta di culto il Cantone riscuote un'imposta sull'utile e sul capitale i cui proventi vanno a beneficio delle due Chiese riconosciute dallo Stato. Conformemente all'art. 3 cpv. 2 lett. d LIG il tasso fiscale viene fissato dal Gran Consiglio. Esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento; attualmente ammonta al 10 per cento.

Si intende mantenere questa regolamentazione. Le due Chiese riconosciute dallo Stato sono presenti in tutto il Cantone e non vi sono differenze regionali da compensare. Le Chiese riconosciute dallo Stato devono far fronte alle minori entrate nella stessa misura espressa in percentuale del Cantone. Eventualmente il Gran Consiglio potrebbe alzare del 2 per cento il tasso fiscale attuale pari al 10 per cento, portandolo al valore massimo.

### **5 Attuazione di prescrizioni federali nel Cantone**

Quanto esposto di seguito riguarda solo i punti per i quali ai Cantoni viene concesso un margine di manovra. Disposizioni imperative contenute nella legge sull'armonizzazione che il Cantone deve riprendere senza modifiche non sono oggetto di una procedura di consultazione a livello cantonale. Per completezza esse vengono menzionate nel punto 6.

#### **5.1 Proventi da partecipazioni determinanti**

Secondo il diritto vigente a livello federale e cantonale i proventi derivanti da persone giuridiche nelle quali il contribuente detiene una partecipazione pari almeno al 10 per cento vengono assoggettate rispettivamente nella misura del 60 per cento (diritti di partecipazione sono sostanza privata) e del 50 per cento (diritti di partecipazione sono sostanza commerciale). Con questa cosiddetta imposizione parziale si mira a raggiungere un'imposizione neutrale rispetto alla forma giuridica; ciò significa che gli utili realizzati da una società per azioni e distribuiti all'azionista devono essere assoggettati a un'imposizione simile a quella valida per gli utili realizzati da una società di persone. Il trattamento diverso di sostanza privata e sostanza commerciale ha due ragioni. Da un lato nella sostanza privata l'utile da un'eventuale alienazione dei diritti di partecipazione è esente da imposta, mentre nella sostanza commerciale viene

rilevato come provento. D'altro lato dai proventi da partecipazioni nella sostanza commerciale vengono dedotte le spese computabili (costi amministrativi e di finanziamento).

Per l'imposta federale diretta è previsto che l'imposizione parziale venga alzata al 70 per cento. Nel messaggio del Consiglio federale è stata prescritta un'imposizione minima per i Cantoni della medesima entità. Il Consiglio degli Stati ha fissato il valore limite al 50 per cento, cosicché per i Grigioni il diritto federale non prescrive più un aumento.

In sostanza l'onere fiscale neutrale rispetto alla forma giuridica e pertanto l'entità dell'imposizione parziale dipendono dall'onere dell'imposta sull'utile. Nei calcoli devono però essere tenuti in considerazione anche i contributi AVS, nella misura in cui non siano costitutivi di rendita, ossia nella misura in cui superano l'importo di 84 600 franchi e quindi presentano solo carattere fiscale. Con la riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile dal 5,5 per cento al 4 per cento, ossia dell'onere effettivo dell'imposta sull'utile dal 16,12 per cento al 14,02 per cento, si impone l'introduzione dell'imposizione parziale nella misura del 70 per cento. Essa si limita a compensare le conseguenze dell'imposizione inferiore degli utili e, rispetto al lavoratore indipendente, per la società per azioni e per l'azionista comporta ancora un onere inferiore. Inoltre tale soluzione ha il vantaggio di garantire una regolamentazione uniforme a livello federale e cantonale.

## **5.2 Imposta sulla sostanza per brevetti**

Secondo l'art. 14 cpv. 3 P-LAID i Cantoni possono concedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile a brevetti e diritti analoghi nella sostanza commerciale. È previsto che questa possibilità venga sfruttata con una riduzione del 50 per cento. Sulla base degli atti oggi a disposizione non è possibile determinare l'entità dei valori patrimoniali interessati da questa riduzione. L'Amministrazione delle imposte ritiene però che le minori entrate siano trascurabili.

## **5.3 Patent box**

Per proventi da brevetti e diritti analoghi gli art. 24a e 24b della legge federale sull'armonizzazione prevedono un'imposizione ad aliquota ridotta. Tale riduzione ammonta al 90 per cento, i Cantoni però possono prevedere una riduzione di minore entità. Il patent box e la sua impostazione concreta sono prescritti imperativamente per i Cantoni. Il legislatore cantonale può solamente fissare l'entità dello sgravio. Per l'imposta federale diretta non sono previsti patent box.

Nel Cantone i proventi da brevetti e diritti analoghi non sono di importanza fondamentale, ragione per cui viene proposta solamente una riduzione moderata. La riduzione dell'imposta sull'utile permette di ottenere un miglioramento della piazza fiscale in maniera più efficiente. È previsto che la riduzione venga fissata al 70 per cento, in modo tale che il quadro ammesso dal diritto federale non venga sfruttato appieno, ma che comunque possa essere concesso uno sgravio molto elevato.

## **5.4 Deduzione supplementare delle spese di ricerca e sviluppo**

Secondo il diritto vigente le spese di ricerca e sviluppo possono essere iscritte all'attivo e in seguito ammortizzate oppure essere registrate direttamente come spese giustificate dall'uso

commerciale. Con il nuovo art. 25a P-LAID i Cantoni hanno la possibilità di permettere la deduzione di queste spese nella misura massima del 150 per cento. Per la definizione del concetto di ricerca e sviluppo la legge sull'armonizzazione rinvia alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS [420.1](#)).

In vista della procedura di consultazione si ritiene che l'aumento della deduzione odierna non dovrebbe essere di importanza fondamentale per le imprese grigionesi, ragione per cui si intende rinunciare a una deduzione supplementare.

### **5.5 Deduzione per l'autofinanziamento**

Con l'art. 25a<sup>bis</sup> P-LAID il Consiglio degli Stati ha inserito nel progetto una nuova disposizione mirata a soddisfare le esigenze del Cantone di Zurigo. Cantoni con un tasso d'imposta cantonale pari ad almeno il 13,5 per cento possono portare in deduzione un interesse figurativo sul capitale proprio. Una pressione fiscale cantonale del 13,5 per cento corrisponde a un onere effettivo dell'imposta sull'utile per tutte le sovranità pari a circa il 18 per cento, che nei Grigioni in considerazione dei tassi fiscali attuali verrebbe raggiunto con un'aliquota d'imposta pari a circa il 6,9 per cento.

Con l'auspicata riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile al 4 per cento i Grigioni non potranno ricorrere a questa deduzione. Tuttavia non è escluso che nell'ulteriore corso dell'iter legislativo a livello federale il campo di applicazione di questa disposizione venga ampliato. Per tale ragione nel corso della procedura di consultazione è di interesse un riscontro da parte delle cerchie economiche riguardo al fatto per quali imprese una tale deduzione potrebbe risultare più importante.

### **5.6 Limitazione dello sgravio fiscale**

Con il PF17 i Cantoni hanno la possibilità di introdurre diversi strumenti che comportano sgravi fiscali. La cosiddetta limitazione dello sgravio fiscale secondo l'art. 25b P-LAID ha lo scopo di ridurre gli effetti di queste misure. Secondo tale limitazione gli sgravi risultanti dal patent box, dalla deduzione supplementare per ricerca e sviluppo nonché dalla deduzione per autofinanziamenti non possono superare il 70 per cento dell'utile imponibile prima dell'applicazione di tali deduzioni. I Cantoni possono stabilire anche una limitazione inferiore dello sgravio.

Per la procedura di consultazione viene posta in discussione una limitazione dello sgravio pari al 70 per cento.

### **5.7 Società con statuto speciale**

Il P-LAID prevede l'abrogazione dell'art. 28 cpv. 2-5 e di conseguenza le disposizioni cantonali relative all'imposizione degli utili delle cosiddette società con statuto speciale divengono contrarie al diritto federale. Le regolamentazioni contenute negli art. 89-89b LIG relative alle società holding, alle società di domicilio e alle società miste devono quindi essere abrogate.

Per quanto concerne le imposte sul capitale, nel PF17 manca una regolamentazione che imporrebbe ai Cantoni di abrogare le odierne disposizioni speciali per società con statuto speciale. All'interno del messaggio il Consiglio federale rileva quanto segue a tale riguardo: "In

virtù dell'abolizione obbligatoria delle regolamentazioni relative alle società con statuto speciale è presumibile che i Cantoni abroghino anche le tariffe speciali per queste società nel caso dell'imposta sul capitale." (messaggio relativo al PF17, n. 3.1.2.7, pag. 2155). Il Consiglio federale è quindi chiaramente dell'opinione che la Confederazione non intende intervenire nell'autonomia tariffaria dei Cantoni e che ai Cantoni venga concesso un corrispondente margine di manovra.

Pertanto in questa sede si propone di mantenere l'odierna regolamentazione legislativa per l'imposta sul capitale. Il testo di legge (art. 92 LIG) deve essere rivisto sotto il profilo del contenuto, affinché non rinvii a disposizioni che devono essere abrogate.

## **5.8 Imposta sul capitale**

Secondo l'art. 29 cpv. 3 P-LAID i Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta sul capitale per il capitale proprio ascrivibile a diritti di partecipazione nonché a brevetti e diritti analoghi. Il Consiglio degli Stati ha integrato questa regolamentazione e ha aggiunto anche i mutui concessi a società del gruppo.

Nel confronto intercantonale oggi il Cantone dei Grigioni ha un'imposta sul capitale molto elevata, il che è riconducibile storicamente alla tassazione delle centrali idroelettriche. Nel quadro della presente revisione della legge non è possibile ridurre l'imposta sul capitale, dato che le perdite per Cantone e comuni sarebbero eccessive e sgravi supplementari a favore delle persone giuridiche potrebbero compromettere il progetto. Occorrerà però verificare se oltre al mantenimento della soluzione speciale per società con statuto speciale debba essere inserito anche uno sgravio secondo la regolamentazione LAID menzionata. Questa questione sarà approfondita e chiarita in base alle prese di posizione che perverranno durante la procedura di consultazione. Qualora dovesse essere inserita una regolamentazione corrispondente, con riferimento al capitale proprio ascrivibile a partecipazioni ecc., al fine di garantire la competitività a livello intercantonale, dovrebbe trovare applicazione un'aliquota d'imposta ridotta nella misura fino al 90 per cento.

## **5.9 Imposizione speciale dopo l'abbandono dello statuto fiscale speciale**

Per persone giuridiche che secondo il diritto vigente beneficiano di un regime fiscale privilegiato, ossia per le cosiddette società con statuto speciale, l'art. 78g P-LAID prevede una regolamentazione speciale per l'assoggettamento delle riserve occulte generate nello spazio fiscalmente privilegiato. Se queste riserve occulte vengono realizzate entro cinque anni dall'entrata in vigore della revisione parziale, l'assoggettamento avviene a un'aliquota fiscale da stabilire da parte del Cantone; in analogia a quanto disciplinato negli altri Cantoni, è previsto che quest'ultima sia fissata allo 0,5 per cento.

## **5.10 Assegni familiari e misure di politica sociale**

Il progetto del Consiglio federale prevedeva ancora un aumento degli importi minimi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione di 30 franchi ciascuno. Nel Cantone dei Grigioni queste prescrizioni avrebbero portato a un incremento di soli 10 franchi. Il Consiglio degli Stati

ha stralciato questa disposizione e cerca di ottenere una compensazione mediante il finanziamento dell'AVS.

Diversi Cantoni propongono l'aumento delle deduzioni per i figli, delle deduzioni per la custodia dei figli o di altre deduzioni. In numerosi Cantoni le minori entrate corrispondenti possono essere finanziate con proventi maggiori dalla perequazione delle risorse e quote più elevate dell'imposta federale diretta. Nel Cantone dei Grigioni questi mezzi supplementari mancano, ragione per cui occorre rinunciare a misure corrispondenti. In tale contesto occorre sottolineare che nel Cantone dei Grigioni le deduzioni menzionate spesso già oggi raggiungono il livello a cui altri Cantoni aspirano.

## **6 Modifiche imperative senza margine di manovra**

Il PF17 comporta modifiche a disposizioni della LAID che devono essere integrate nel diritto cantonale senza che vi siano margini di manovra. In questa sede queste ultime non vengono poste in discussione, bensì solo descritte brevemente.

Nell'art. 7a cpv. 1 lett. b P-LAID viene ampliata la regolamentazione per i cosiddetti utili da trasposizione. Se un privato aliena i suoi diritti di partecipazione in una persona giuridica da esso controllata, il provento viene rilevato come reddito imponibile, se quest'ultimo supera il valore nominale dei diritti di partecipazione alienati. In tal modo si intende evitare che substrato distribuibile imponibile possa essere convertito in capitale proprio rimborsabile non soggetto a imposizione. Nel diritto vigente tale regolamentazione trova applicazione solamente se viene alienata una partecipazione di almeno il cinque per cento. Si intende rinunciare a questa soglia, in quanto la partecipazione in termini di percentuali non fornisce alcuna indicazione riguardo al valore e quindi non rappresenta un criterio adeguato per l'imposizione.

Nell'art. 7b P-LAID il Consiglio degli Stati intende limitare il rimborso esente da imposizione delle riserve da apporti di capitale per società di capitali e società cooperative quotate in borsa. Il rimborso può essere esente da imposizione solo se contestualmente vengono distribuite in pari misura altre riserve distribuibili secondo il diritto commerciale.

Secondo l'art. 24c P-LAID una persona giuridica soggetta all'obbligo fiscale può dichiarare le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, all'inizio dell'assoggettamento. Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di immobilizzi, di esercizi ecc. dall'estero, la fine di un'esenzione fiscale nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva. In seguito le riserve occulte dichiarate possono essere ammortizzate a conto economico.

## **7 Conseguenze finanziarie**

### **7.1 Conseguenze per il Cantone**

Le conseguenze finanziarie del progetto per il Cantone sono composte da tre elementi:

- minori entrate dalla perequazione delle risorse Confederazione-Cantoni
- maggiori entrate dalla quota più elevata dell'imposta federale diretta

- misure fiscali del Cantone

Secondo il diritto vigente, per l'indice delle risorse della Confederazione ai redditi imponibili delle persone fisiche e agli utili imponibili delle persone giuridiche viene attribuita la medesima ponderazione. Con l'introduzione del PF17 soprattutto i Cantoni con un numero elevato di società con statuto speciale dovranno ridurre le imposte sull'utile se vogliono evitare per quanto possibile la partenza di queste imprese. Per via della concorrenza fiscale intercantonale queste riduzioni delle imposte porteranno a una riduzione dell'imposta sull'utile anche in altri Cantoni.

Al fine di garantire la propria competitività a livello internazionale e intercantonale i Cantoni devono fissare le imposte sull'utile a un livello nettamente inferiore rispetto all'imposta sul reddito. Occorre tenere conto di questa circostanza in sede di determinazione del potenziale di risorse nella NPC. Secondo quanto previsto ciò avverrà con il cosiddetto fattore zeta, il cui valore però non è ancora stato determinato in via definitiva.

Nei Cantoni come i Grigioni, aventi un potenziale di risorse relativamente basso per gli utili rispetto ai redditi, la ponderazione inferiore degli utili imponibili comporta un aumento dell'indice delle risorse e un corrispondente calo dei versamenti di compensazione. Quanto peggiore è il rapporto tra utili imponibili e redditi imponibili, tanto maggiori sono gli effetti negativi di una ponderazione inferiore degli utili nella perequazione delle risorse. Secondo le stime della Confederazione, i Grigioni sono particolarmente colpiti da questo meccanismo, il che dovrebbe comportare una riduzione notevole dei versamenti di compensazione per 24 milioni di franchi.

Al fine di finanziare il PF17 nei Cantoni, la quota spettante loro dell'imposta federale diretta viene incrementata dall'odierno 17 per cento al 21,2 per cento. Secondo le stime, tale incremento genera maggiori entrate per il Cantone per stimati 14 milioni di franchi.

L'aumento dell'imposizione parziale di proventi da partecipazioni al 70 per cento genera maggiori entrate per circa 2,5 milioni di franchi.

La riduzione dell'aliquota d'imposta per l'imposta sull'utile dal 5,5 per cento al 4 per cento comporta minori entrate per 14 milioni di franchi. Non è possibile quantificare le conseguenze finanziarie degli altri strumenti con i quali il PF17 sarà attuato nel Cantone. Ad esempio attualmente non è possibile fornire informazioni riguardo agli effetti del patent box.

<b>Conseguenze finanziarie per il Cantone</b>	<b>in migliaia di fr.</b>
Minori entrate perequazione delle risorse	- 24 000
Aumento quota dell'imposta federale diretta	+ 14 000
<b>Totale Confederazione</b>	<b>- 10 000</b>
Riduzione aliquota d'imposta sull'utile Cantone	- 14 000
Aumento imposizione parziale Cantone	+ 2 500

<b>Totale misure cantonali</b>	<b>- 11 500</b>
<b>Totale Confederazione e Cantone</b>	<b>- 21 500</b>

Queste minori entrate pari a 21,5 milioni di franchi appaiono un importo molto elevato. Di questi, 10 milioni di franchi provengono dalla perequazione finanziaria federale in senso lato e il Cantone non può influire su tale importo. In considerazione delle oscillazioni annue delle entrate riferibili alla perequazione delle risorse e alla quota dell'imposta federale diretta, questa perdita non sembra più particolarmente elevata. Le misure su cui il Cantone può influire generano minori entrate che ammontano complessivamente a 11,5 milioni di franchi. Queste devono essere interpretate anche considerando il gettito fiscale complessivo pari a circa 700 milioni di franchi (preventivo 2018). Esse ammontano ancora a circa l'1,6 per cento delle entrate fiscali.

Gli effetti del PF17 sono tenuti in considerazione nel piano finanziario 2020-2022. La diminuzione delle entrate dovrà essere finanziata nel bilancio ordinario oppure attraverso dei risparmi nel Cantone. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio cantonale in un'ottica di lungo termine, attualmente il Governo sta predisponendo un piano generale di sgravio del bilancio. Quest'ultimo comprende direttive per l'elaborazione e l'attuazione di misure di sgravio concrete nonché di revisioni legislative al fine di incrementare i margini di manovra del Gran Consiglio e di ridurre gli impegni fissi di spesa sanciti da leggi cantonali. Questo progetto sarà portato avanti in parallelo al PF17. In termini complessivi, il PF17 aumenterà la necessità per il Cantone di procedere a sgravi. Attualmente non è possibile stabilire se, quando e quali misure di sgravio andranno adottate in quale entità.

## **7.2 Conseguenze finanziarie per i comuni**

A livello comunale è la riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile ad avere risvolti importanti. Grazie alla possibilità di determinare in autonomia il tasso fiscale per l'imposta sull'utile e sul capitale, i comuni possono regolare autonomamente le entrate fiscali. Essi devono scegliere tra l'attrattività della piazza fiscale e la garanzia delle entrate fiscali attuali. In tale contesto occorre allestire un'analisi sia statica, sia dinamica delle persone giuridiche domiciliate.

L'incremento dell'imposizione parziale comporta degli effetti anche a livello comunale; le maggiori entrate calcolate a livello cantonale pari a 2,5 milioni di franchi in numerosi comuni dovrebbero produrre effetti pressoché nulli.

Da un lato, il meccanismo proposto con il tasso fiscale comunale comporta una maggiore autonomia e flessibilità per i comuni. Tuttavia esso fa anche in modo che minori entrate fiscali dovute alla riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile in ultima analisi saranno riconducibili anche alla determinazione del tasso fiscale comunale.

Secondo l'art. 196 cpv. 1<sup>bis</sup> P-LIFD i Cantoni tengono conto in maniera adeguata degli effetti dell'abolizione delle società con statuto speciale sui comuni. Questa disposizione presenta un nesso con l'incremento della quota cantonale dell'imposta federale diretta e si basa sulla riflessione secondo cui il Cantone ne farà beneficiare anche ai comuni. Sono poi i Cantoni stessi a dover decidere le modalità con cui gli oneri della riforma possano e debbano essere distribuiti

in maniera equa tra Cantone e comuni. Gli oneri prodotti dal PF17 devono essere sostenuti in misura adeguata anche dai comuni. A seconda della situazione in un Cantone, essa può tuttavia comportare il mancato versamento di contributi finanziari dal Cantone ai comuni. Per il Cantone dei Grigioni le conseguenze finanziarie del PF17 trovano espressione non solo nella quota più elevata dell'imposta federale diretta, bensì anche nei contributi sensibilmente ridotti dalla perequazione delle risorse. Sommando queste due voci, il Cantone si trova a subire minori entrate per circa 10 milioni di franchi e quindi mancano i mezzi per indennizzare i comuni. Questa è anche la ragione per cui viene proposta la soluzione riguardante il tasso fiscale comunale per l'imposta sull'utile e sul capitale dei comuni. In questo modo sono i comuni stessi a decidere in merito all'entità delle loro minori entrate fiscali.

### **7.3 Conseguenze finanziarie per le Chiese riconosciute dallo Stato**

Le Chiese riconosciute dallo Stato beneficiano solo dei proventi dall'imposta sull'utile e sul capitale. La riduzione dell'imposta sull'utile, che a livello cantonale comporta minori entrate per 14 milioni di franchi, al livello delle Chiese riconosciute dallo Stato comporterà perdite per circa 1,56 milioni di franchi. Di questi, il 55 per cento riguarda la chiesa cattolica e il 45 per cento riguarda la chiesa riformata. Per queste minori entrate non è prevista una compensazione da parte del Cantone.

## **8 Ulteriore procedura e scadenziario**

Lo scadenziario per la procedura legislativa cantonale dipende direttamente dai dibattiti parlamentari relativi al PF17 nel Parlamento federale. Attualmente è previsto che il PF17 venga discusso in Consiglio nazionale durante la prossima sessione autunnale 2018 e che eventuali divergenze tra le due camere vengano appianate anch'esse durante la sessione autunnale, cosicché il progetto possa essere approvato ancora durante la sessione autunnale. Se in seguito dovesse riuscire un referendum, è previsto che la votazione venga tenuta già nel febbraio 2019. Attualmente sono in corso verifiche volte a chiarire se questo scadenziario con tempi ristretti possa essere rispettato.

A livello cantonale il dibattito in Gran Consiglio riguardo al progetto è previsto per la sessione di agosto 2019; di conseguenza un'entrata in vigore è possibile con effetto dal 1° gennaio 2020.